

LE NOTIFICAZIONI

collana a cura di LEONARDO PICA

diritto processuale, ordinamento forense

LPOI

PAOLO DE DIVITIIS

le notifiche eseguite dagli avvocati

anche alla luce della legge di
stabilità per il 2012

EXEO edizioni 

STUDI APPLICATI

pubblicazioni professionali

ISBN formato pdf : 978-88-95578-53-8

PAOLO DE DIVITIIS

Le notifiche eseguite dagli avvocati

**anche alla luce della
legge di stabilità
per il 2012**



tel: 049 9710328 martedì e giovedì 12:30 > 14:00 - fax: 049 9710328
e-mail: amministrazione@territorio.it

Il presente studio è finalizzato ad esaminare le notifiche eseguite dagli avvocati. L'istituto, introdotto con la legge n. 53 del 21 gennaio 1994, è analizzato anche alla luce della legge 12/11/2011, n. 183, la quale - con la massiccia introduzione della facoltà di utilizzo della posta elettronica certificata - potrebbe finalmente favorirne quel successo auspicato, ma in realtà finora non ottenuto.

Copyright © 2011 Exeo S.r.l.. Tutti i diritti riservati. È vietata la riproduzione anche parziale e con qualsiasi mezzo senza l'autorizzazione scritta dell'editore. È consentita la stampa ad esclusivo uso personale del soggetto abbonato, e comunque mai a scopo commerciale. Il pdf può essere utilizzato esclusivamente dall'acquirente, nei propri dispositivi di lettura, e dai suoi più stretti collaboratori professionali. Ogni diffusione, con qualsiasi mezzo, con qualsiasi scopo e nei confronti di chiunque, totale o parziale di contenuti è vietata senza il consenso scritto dell'editore.

edizione: gennaio 2012 - collana: LE NOTIFICAZIONI, a cura di Leonardo Pica

materia: diritto processuale, ordinamento forense - tipologia: studi applicati - formato: digitale, pdf

codice prodotto: LPD1 - ISBN: 978-88-95578-53-8- prezzo: € 25,00

autore: Paolo de Divitiis, Avvocato del foro di Napoli

editore: Exeo srl CF PI RI 03790770287 REA 337549 ROC 15200/2007 c.s.i.v. € 10.000,00,

sede legale piazzetta Modin 12 35129 Padova - sede operativa: via Dante Alighieri 6 int. 1 35028 Piove di Sacco PD casella postale 76/A 35028 Piove di Sacco PD
info@exeoedizioni.it. Luogo di elaborazione presso la sede operativa.

L'editore ringrazia per ogni segnalazione o suggerimento inviato a direzione@exeoedizioni.it.



professionisti

pubblica amministrazione

www.territorio.it - www.exeoedizioni.it

SOMMARIO

CAPITOLO I - INTRODUZIONE	6
CAPITOLO II - IL SISTEMA ORIGINARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: LE DISPOSIZIONI PRINCIPALI	8
1. L'art. 137 c.p.c.	8
2. L'art. 149 c.p.c.	10
CAPITOLO III - IL SISTEMA ORIGINARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: LE DISPOSIZIONI ULTERIORI	13
CAPITOLO IV - LA LEGISLAZIONE SPECIALE E LE MODIFICHE INTRODOTTE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE	18
CAPITOLO V - CENNI SULL'EVOLUZIONE DEL RUOLO DEL DIFENSORE	22
CAPITOLO VI - IL PROFILO SOGGETTIVO: LE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ	25
1. La qualifica di "avvocato"	27
2. La procura alle liti	28
3. L'autorizzazione del consiglio dell'ordine	31
4. Il registro cronologico	33
5. La qualifica di "pubblico ufficiale"	34
6. L'Avvocatura dello Stato	36
CAPITOLO VII - IL PROFILO SOGGETTIVO: L'INSUSSISTENZA DI LIMITI TERRITORIALI	38
CAPITOLO VIII - IL PROFILO OGGETTIVO: GLI ATTI NOTIFICABILI	41
CAPITOLO IX - IL PROFILO OGGETTIVO: I PROCEDIMENTI	44
1. La notificazione postale	44
2. La notificazione postale – L'utilizzo delle procedure informatiche – Il previgente art. 3 ^{3bis}	46
3. La notificazione diretta	47
3.1 I profili generali – L'ambito applicativo	47

3.2 Lo svolgimento del procedimento	52
4. La notificazione tramite posta elettronica certificata	56
4.1 Profili generali	56
4.2 L'ambito applicativo	58
4.3 Lo svolgimento del procedimento	61
5. La notificazione di un atto di opposizione o di impugnazione	64
CAPITOLO X - IL PROFILO OGGETTIVO: IL PERFEZIONAMENTO DELLA NOTIFICA	66
1. Inquadramento generale	66
2. Il perfezionamento della notifica eseguita dall'avvocato attraverso il servizio postale	69
2.1 La giurisprudenza civile	69
2.2 La giurisprudenza amministrativa	73
2.3 La fattispecie disciplinata dal previgente art. 3 ^{3bis}	76
3. Il perfezionamento della notifica eseguita dall'avvocato direttamente, ex art. 4	79
4. Il perfezionamento della notifica eseguita tramite posta elettronica certificata	80
CAPITOLO XI - L'INVALIDITÀ	83
1. L'art. 11 della legge n. 53/1994: i rapporti con l'art. 160 c.p.c.	83
2. L'art. 11: considerazioni generali	86
3. La casistica	88
3.1 L'individuazione delle ipotesi di inesistenza	88
3.2 La nullità, assoluta, ma sanabile	94
3.3 I singoli casi	95
CAPITOLO XII - CONSIDERAZIONI CONCLUSIVE	100
APPENDICE NORMATIVA	103
1. La legge 21 gennaio 1994, n. 53	103
2. L'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69	107
BIBLIOGRAFIA	108

CAPITOLO I INTRODUZIONE

Per un corretto approccio metodologico, l'esame di un qualsiasi settore dell'ormai complesso sistema delle notificazioni civili deve necessariamente prendere le mosse dalle disposizioni dedicate alla materia dal vigente codice processuale, con le quali ovviamente bisogna sempre confrontarsi.

Questa considerazione vale, inevitabilmente, anche per la valutazione degli interventi legislativi che nel corso degli anni hanno progressivamente e profondamente modificato l'originario tessuto normativo, sia con la novellazione degli stessi artt. da 137 a 151, sia con la parallela introduzione di importanti leggi speciali, tra cui un ruolo di rilievo - dopo la fondamentale L. 20 novembre 1982, n. 890 in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale - deve certamente essere attribuito alla L. 21 gennaio 1994, n. 53, che disciplina la «facoltà di notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali per gli avvocati» e che costituisce l'oggetto di questo contributo, nella sua versione recentemente aggiornata, per effetto delle modifiche introdotte con la L. 12 novembre 2011, n. 183.

Ciò premesso, le più importanti norme codicistiche da tener presenti sono l'art. 137¹, che apre le disposizioni dedicate alle notificazioni (IV Sezione del Capo I del Titolo VI del Libro I), e l'art. 149¹, in tema di notificazioni a mezzo del servizio postale¹.

¹ Al momento dell'entrata in vigore del codice era ancora vigente il R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393, recante le «Norme per la notificazione degli atti giudiziari a mezzo della posta», secondo cui, «in materia civile e commerciale, l'ufficiale giudiziario è autorizzato a valersi del servizio postale per la notificazione degli atti, quando la parte non chieda che la notificazione sia da lui eseguita personalmente» (art.1), mentre le notificazioni «in materia penale possono egualmente essere eseguite dall'ufficiale giudiziario per mezzo del servizio postale, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione o la consegna sia eseguita personalmente dall'ufficiale giudiziario» (art. 2); in entrambi i casi, «l'ufficiale giudiziario addetto all'autorità giudiziaria competente per il procedimento è autorizzato a notificare per mezzo della posta, atti del suo ministero

§§§

anche a persone residenti fuori della circoscrizione territoriale dell'autorità stessa quando la parte ne faccia richiesta» (art. 3).

CAPITOLO II

IL SISTEMA ORIGINARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: LE DISPOSIZIONI PRINCIPALI

1. L'art. 137 c.p.c.

L'art. 137¹ c.p.c. esordisce con la significativa affermazione di principio, secondo cui le notificazioni – «su istanza di parte o su richiesta del pubblico ministero o del cancelliere» - «sono eseguite dall'ufficiale giudiziario», ma prevede al contempo la possibilità che sia «disposto altrimenti»: tale formulazione letterale evidenzia come già nel 1940 il legislatore fosse consapevole della non esaustività e della perfettibilità della disciplina che stava dettando, ipotizzando anche l'opportunità di procedere ad un suo futuro adeguamento, proprio nel senso di estendere ad altri soggetti il potere di svolgimento dell'attività notificatoria, in funzione delle mutevoli esigenze che sarebbero state determinate dal progresso sociale, economico e tecnico².

In tale prospettiva, già nel 1959 (nell'introdurre la disciplina dell'«Ordinamento degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari») il legislatore ha consentito che l'attività di notificazione degli atti fosse eseguita – oltre che dagli ufficiali giudiziari ed in deroga al regime generale di apparente esclusività previsto dall'art

² Cass.civ. 21 luglio 2008, n. 20078, nel valutare la validità di una notificazione eseguita attraverso telefax, ha affermato espressamente che si deve «escludere - attesa la prescrizione di cui all'art. 137 c.p.c., che, nel prevedere che le notifiche siano effettuate dall'ufficiale giudiziario, fa salva l'ipotesi che sia disposto altrimenti - la necessità di ricorrere all'ufficiale giudiziario». Per converso, i giudici contabili, ad esempio, hanno sottolineato che, «se è vero che la notificazione ... non costituisce più atto esclusivo dell'ufficiale giudiziario, non è men vero che essa rappresenta tuttora un procedimento che, avendo caratteristiche proprie, non è surrogabile, salvo i casi previsti dalla legge (art. 151 c.p.c. e 12 L. 205/2000), da forme di partecipazione diverse» (C.Co. Reg. Puglia 6 dicembre 2002, n. 916).

106 del D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229³ - anche dagli aiutanti ufficiali giudiziari, i quali, ai sensi dell'art. 165 del medesimo testo normativo, «coadiuvano gli ufficiali giudiziari nella notificazione degli atti in materia civile, penale ed amministrativa»⁴ e godono di una pressoché totale parificazione di ruolo in forza del rinvio contenuto nell'ultimo comma dello stesso art. 165⁵.

Pertanto, il sistema delle notificazioni così creato vedeva come protagonisti, in quel momento ancora in via esclusiva, gli ufficiali giudiziari e gli aiutanti⁶, che dovevano provvedervi di persona sia quando la notificazione doveva essere eseguita all'interno del Comune ove aveva sede il loro ufficio, sia quando la parte interessata richiedeva espressamente che tale modalità fosse osservata anche «per la notificazione degli atti in materia civile ed

³ «L'ufficiale giudiziario compie con attribuzione esclusiva gli atti del proprio ministero nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo seguente», che - come si vedrà *infra* - regola il possibile ricorso al servizio postale.

⁴ Oltre che «nell'assistenza alle udienze».

⁵ «Sono estese agli aiutanti ufficiali giudiziari, in quanto applicabili, le disposizioni contenute nei capo I del titolo II, concernenti gli obblighi, la competenza e le attribuzioni, esclusa l'autenticazione delle copie di cui all'art. 111».

⁶ Nel commentare la disciplina allora vigente PUNZI C. (*Delle comunicazioni e notificazioni*, in Commentario del Codice di procedura civile diretto da E. Allorio, Libro I, 1973, 1456-1462) - dopo aver scomposto la struttura della notificazione degli atti processuali civili in tre fasi, la prima d'impulso, la seconda di intermediazione e consegna e la terza di documentazione - aveva rilevato che «tra i soggetti della fase di intermediazione e di consegna viene in risalto innanzi tutto l'ufficiale giudiziario», che «è il dominus della fase di trasmissione», sottolineando come in tal modo «si realizzi l'intermediazione necessaria ... dell'ufficiale giudiziario, nel rapporto fra l'interessato e il destinatario», che costituisce «uno degli elementi caratteristici della notificazione degli atti processuali», nella quale «l'interessato si limita a predisporre l'oggetto da trasmettere e a predeterminare il destinatario e, quindi, a sollecitare l'ufficiale giudiziario allo svolgimento dell'attività di notificazione nella direzione stabilita. Ma l'ufficiale giudiziario agisce, poi, non in virtù di un potere trasmessogli dal soggetto istante e, quindi, derivato, ma in forza di un potere proprio, nell'esercizio di una pubblica funzione, coordinata all'attuazione della giurisdizione. Il soggetto istante alla notificazione si pone perciò di fronte all'ufficiale giudiziario come a un titolare di una pubblica funzione, coordinata allo svolgimento del processo, al quale si richiede un atto del suo ministero. E' dunque in questo particolare modo di atteggiarsi e coordinarsi dell'atto di impulso dell'interessato e dell'attività di intermediazione dell'ufficiale giudiziario per la trasmissione dell'atto verso il destinatario che si connotano le notificazioni degli atti processuali civili».

amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio»⁷; per questi ultimi, invece, la modalità tipica già allora era rappresentata dalla notificazione a mezzo del servizio postale, cui ufficiali giudiziari ed aiutanti potevano ricorrere «senza limitazioni territoriali», purché si trattasse di «atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali»⁸.

2. L'art. 149 c.p.c.

L'art. 149¹ c.p.c. dispone che, «se non ne è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi anche a mezzo del servizio postale»: da tale norma traspare l'evidente intenzione del legislatore del 1942 di introdurre un sistema delle notificazioni fondato su una sostanziale alternatività tra il ricorso alle forme disciplinate dagli artt. da 138 a 146 c.p.c. e il servizio postale⁹, facoltà che all'epoca era concessa al solo ufficiale giudiziario, il quale non poteva ricorrervi esclusivamente in presenza di una disposizione legislativa che ne vietasse espressamente l'utilizzo.

Come si è accennato al paragrafo precedente, una prima

⁷ Art. 107¹: «l'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del Comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona. In quest'ultimo caso la richiesta deve essere fatta per iscritto in calce o a margine dell'atto e firmata dallo stesso richiedente. Se questi non può o non sa scrivere, l'ufficiale giudiziario deve farne menzione nell'atto indicandone il motivo».

⁸ Art. 107² ³:

«Tutti gli ufficiali giudiziari possono eseguire, a mezzo del servizio postale, senza limitazioni territoriali, la notificazione degli atti relativi ad affari di competenza delle autorità giudiziarie della sede alla quale sono addetti e degli atti stragiudiziali.

La notificazione a mezzo del servizio postale è eseguita secondo le norme previste dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393, e dal regolamento di esecuzione del Codice postale approvato con R.D. 18 aprile 1940, n. 689».

⁹ In linea con i principi informativi enucleabili dagli artt. 1, 2 e 3 del R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393: v. nota 1. Sul punto è il caso di ricordare che le disposizioni originariamente contenute nel codice processuale del 1865 non contemplavano affatto la possibilità di eseguire le notificazioni con il ricorso al servizio postale.

modifica era stata introdotta dalle richiamate norme ordinamentali del 1959, che – oltre ad aver attribuito un potere notificatorio praticamente paritetico anche agli aiutanti ufficiali giudiziari – avevano limitato l'utilizzo del servizio postale ai soli atti da notificare al di fuori del Comune ove ufficiali ed aiutanti svolgevano la loro attività, ma facendo comunque salva la possibilità per le parti di chiedere che anche in tali ipotesi la notificazione fosse eseguita di persona (modalità che, pertanto, appariva ancora chiaramente privilegiata e prioritaria).

Come noto, una sistemazione più organica della materia è stata introdotta dalla già citata L. 20 novembre 1982, n. 890¹⁰, che (abrogando le precedenti disposizioni dettate dal R.D. 21 ottobre 1923, n. 2393) ha segnato una chiara inversione di rotta, perché – da un lato - ha confermato il regime di tendenziale obbligatorietà di utilizzo del servizio postale per le notificazioni da eseguire al di fuori del territorio comunale (e la facoltà residuale, in tali casi, di una richiesta di notifica personale) e – dall'altro lato - ha invece chiaramente ipotizzato la legittimità di un utilizzo generalizzato del servizio postale anche per le notificazioni da eseguire nell'ambito del Comune di appartenenza dell'ufficiale giudiziario, con pari dignità rispetto al ricorso alle forme ordinarie “personali”, che ben potevano essere imposte dal Giudice o richieste dalla parte¹¹.

In tal modo, quindi, la riforma del 1982 – con l'ampliamento dei margini operativi della notificazione postale - ha certamente portato ad un sempre più intenso coinvolgimento dell'agente postale nel procedimento notificatorio e ad una corrispondente progressiva riduzione del ruolo attribuito all'ufficiale giudiziario (ed all'aiutante): è evidente, infatti, che in tutti i casi di ricorso al servizio postale lo svolgimento dell'attività di notifica in senso

¹⁰ Cfr. BIAVATI P., *Commento alla legge 20 novembre 1982, n. 890*, in NLCC, 1983, 1036 e ss..

¹¹ Art. 1: «in materia civile, amministrativa e penale, l'ufficiale giudiziario può avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti, salvo che l'autorità giudiziaria disponga o la parte richieda che la notificazione sia eseguita personalmente.

L'ufficiale giudiziario deve avvalersi del servizio postale per la notificazione degli atti in materia civile ed amministrativa da eseguirsi fuori del comune ove ha sede l'ufficio, eccetto che la parte chieda che la notificazione sia eseguita di persona».

stretto¹² viene demandata esclusivamente all'agente postale, mentre l'ufficiale giudiziario e l'aiutante finiscono per partecipare al relativo procedimento in termini assolutamente residuali, dato che si limitano alla sola ricezione dell'atto dalla parte interessata, al disbrigo delle formalità amministrative (prime tra tutte, le annotazioni sui registri cronologici previsti dall'art. 116 D.P.R. n. 1229/1959), alla formazione del piego raccomandato ed alla sua consegna all'ufficio postale¹³.

Da questo punto di vista, quindi, si può sostenere che tutte le disposizioni normative con cui l'ordinamento processuale provvede a disciplinare forme di notificazioni attuabili attraverso il ricorso al servizio postale devono essere ricondotte non solo alla previsione dell'art. 149¹ c.p.c., ma anche – e soprattutto – alla possibilità di deroga soggettiva contemplata dall'art. 137¹ c.p.c..

§§§

¹² In altri termini, richiamando le parole di PUNZI (*Delle comunicazioni e notificazioni ...* , 1456-1457) le due fasi di intermediazione / consegna (questa in condivisione con l'ufficiale giudiziario) e di documentazione: v. anche la precedente nota 6.

¹³ Quindi, per utilizzare di nuovo la terminologia adoperata da PUNZI, in questo caso ufficiale ed aiutanti partecipano solo ad una prima parte della fase di intermediazione.

CAPITOLO III

IL SISTEMA ORIGINARIO DEL CODICE DI PROCEDURA CIVILE: LE DISPOSIZIONI ULTERIORI

Per completezza, è opportuno ricordare che i principi generali in materia di notificazione incontrano ulteriori deroghe – in senso innanzi tutto oggettivo (ossia in relazione alle modalità di concreto svolgimento dell'attività), ma anche soggettivo – nelle ultime due disposizioni della IV Sezione del Capo I del Titolo VI del Libro I del codice di procedura civile, ossia negli artt. 150 e 151 c.p.c., pur trattandosi indubbiamente di ipotesi molto particolari (in considerazione dei presupposti che le legittimano) e, quindi, certamente di minor interesse teorico e di minor rilevanza pratica.

Infatti, la prima norma prevede il potere del «capo dell'ufficio giudiziario davanti al quale si procede» di «autorizzare ... la notificazione per pubblici proclami», indicando «i modi che appaiono più opportuni per portare l'atto a conoscenza degli altri interessati»: in questo caso, il successivo 4° comma evidenzia che il procedimento è affidato all'ufficiale giudiziario¹⁴, il quale deve osservare le modalità discrezionalmente determinate dal capo dell'ufficio giudiziario, se del caso in aggiunta a quelle già obbligatoriamente indicate dal 3° comma (deposito dell'atto presso la casa comunale, inserimento di un suo estratto nella Gazzetta Ufficiale e nel Foglio Annunzi Legali della provincia, oramai soppresso)¹⁵.

Invece, la seconda disposizione contempla il potere del giudice

¹⁴ «La notificazione si ha per avvenuta quando, eseguito ciò che è prescritto nel presente articolo, l'ufficiale giudiziario deposita una copia dell'atto ... nella cancelleria del giudice davanti al quale si procede».

¹⁵ Secondo PUNZI (*Delle comunicazioni e notificazioni ...*, 1528-1530) la «trasmissione al destinatario ... si realizza senza forme vincolate, ma nei modi che sembrano più idonei ... che quindi vengono stabiliti caso per caso dal capo dell'ufficio giudiziario competente».

di «prescrivere, anche d'ufficio, ... che la notificazione sia eseguita in modo diverso da quello stabilito dalla legge, e anche per mezzo di telegramma collazionato con avviso di ricevimento ... »¹⁶: la norma ha trovato il suo campo privilegiato di applicazione -

¹⁶ Sempre PUNZI (*Delle comunicazioni e notificazioni ...*, 1531) ricorda che «il campo di applicazione più naturale è quello delle notificazioni che il giudice dispone d'ufficio, pur se non vi sono ragioni testuali o sistematiche per escluderne la possibilità di applicazione alla notificazione promossa dalle parti», e che con tale «forma di notificazione possiamo assistere eccezionalmente all'intervento, nella fase di trasmissione dell'atto, di soggetti diversi dall'ufficiale giudiziario, come nel caso di avvisi trasmessi per il tramite degli uffici di polizia».

Al riguardo Cass.SU 22 giugno 2007, n. 14570, ricorda come si tratti «di una “norma in bianco”, sia per quanto attiene al procedimento notificatorio, che per quanto riguarda i suoi presupposti di operatività», con un percorso che «non prevede formalità costanti e necessarie», ma nel quale si devono necessariamente realizzare «le garanzie costituzionali del diritto di difesa (art. 24 Cost.), il principio del contraddittorio (art. 101 c.p.c.) e l'esigenza che le forme trovino corrispondenza nello scopo dell'atto. ... Ciò comporta che, nell'individuazione delle forme di esecuzione della notificazione, debbono considerarsi requisiti essenziali la certificazione dell'attività compiuta ad opera dal soggetto procedente, la consegna di copia conforme dell'atto, l'osservanza di formalità idonee a garantire la conoscenza legale dell'atto e un grado di certezza non inferiore a quello offerto dai procedimenti ordinari rispetto alla trasmissione della copia e della sua conformità all'originale, senza che tali requisiti possano considerarsi superati dall'autorizzazione concessa da qualsiasi giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c. (Cass. 25.3.2003, n. 4319; Cass. 15.2.2006, n. 3286). In altri termini le forme atipiche di notificazione, autorizzate dalla norma in esame, devono comunque rispettare i requisiti minimi, essenziali allo scopo fondamentale della notificazione, fornendo cioè un grado di certezza della conoscenza legale da parte del destinatario, non diverso da quello offerto dai procedimenti ordinari. Ciò tanto più in quanto sia le convenzioni internazionali (Convezione dell'Aja 25.11.1965, Regolamento CEE n. 1348/2000) sia la giurisprudenza nazionale (Cass. S.U. 13/01/2005, n. 458), denotano una chiara tendenza a sostituire ad una conoscenza meramente presunta una conoscenza effettiva dell'atto, attraverso la prova che esso sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario». Significativamente, Cass.civ. 25 marzo 2003, n. 4319 rimarca che «il giudice ... può autorizzare modalità diverse di notificazione, ma non può mai consentire la violazione dei principi fondamentali del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio».

Al contempo, Cass.civ. 24 settembre 2002, n. 13868, ricorda che «l'art. 151 c.p.c. lascia al giudice un'ampia (anche se non illimitata, dovendo ritenersi che le modalità prescelte debbano essere pur sempre tali da non compromettere il diritto di difesa, tutelato dall'art. 24 Cost. come “inviolabile” in ogni stato e grado del processo) libertà di apprezzamento in ordine alla individuazione dei presupposti per la sua applicazione e alla concreta determinazione delle modalità di notificazione», sottolineando che, «attesa la sua formulazione, non possono esservi dubbi neppure circa l'operatività di detta disposizione rispetto alla notificazione degli atti di parte».

soprattutto di recente, per ovvi motivi connessi allo sviluppo tecnologico – nell'autorizzazione all'utilizzo del telefax¹⁷, anche se

¹⁷ Sul punto (senza alcuna pretesa di esaustività e rinviando ai lavori di questa stessa collana, che si occupano specificamente della questione) la già richiamata Cass.civ. 14570/2007 aveva osservato che «è giuridicamente inesistente la notificazione a mezzo “fax” in quanto, difettando in tale caso la prova della consegna dell'atto e la conoscenza legale dello stesso da parte del destinatario, essa esorbita dallo schema legale previsto dall'art. 137 c.p.c. e ss. (Cass. 25/03/2003, n. 4319; Cass. 15/02/2006, n. 3286)»; in sostanza, «nel caso di notificazione a mezzo fax, manca la prova in modo assoluto della consegna dell'atto (provenendo il messaggio di avvenuta ricezione dallo stesso apparecchio trasmittente), del soggetto che lo ha ricevuto, della conformità della copia ricevuta all'originale (segnatamente sotto il profilo della leggibilità della copia teletrasmessa), nè si perfeziona una presunzione di conoscenza legale dell'atto comunicato, collegata ai modelli procedimentali previsti dalla legge, ove non intervenga l'attestazione di ricezione da parte del destinatario».

A ben diverse conclusioni sono però giustamente pervenute le successive pronunce del Giudice di legittimità:

- Cass. SU 8 aprile 2008, n. 9152, ha ritenuto «ammissibile la notifica del ricorso e dell'avviso di fissazione dell'udienza, avvenuta, per espressa autorizzazione del presidente della Corte di cassazione, mediante l'utilizzo del fax», trattandosi di «peculiare modalità di trasmissione ... riconducibile alla previsione dell'art. 151 c.p.c., che consente di autorizzare la notifica in un modo diverso da quello stabilito dalla legge, quando sussistano esigenze di particolare celerità», precisando che «l'idoneità dello strumento del fax a costituire una adeguata forma di comunicazione di atti difensivi, in considerazione dei progressi compiuti dalla tecnica di trasmissione e delle garanzie inerenti ... è desumibile dall'opzione compiuta dallo stesso legislatore nell'introdurre una siffatta previsione, sia pure con riferimento a fattispecie specifiche di comunicazione - nell'ultimo comma dell'art. 366 c.p.c., come novellato dal d.lg. n. 40 del 2006»;

- secondo la già menzionata (v. nota 2) Cass.civ. 21 luglio 2008, n. 20078, «la notifica del ricorso ex art. 28 della legge n. 300 del 1970, e dell'unito decreto di convocazione delle parti, mediante utilizzo del fax, previa autorizzazione del giudice ai sensi dell'art. 151 c.p.c., effettuato ad opera del procuratore del ricorrente, trova giustificazione nelle esigenze di particolare celerità che caratterizzano il procedimento di repressione della condotta antisindacale», per cui «l'idoneità delle modalità di convocazione - non specificamente stabilite dalla norma - va valutata in funzione dell'effettiva attitudine a consentire la conoscenza del procedimento e il rispetto del diritto di difesa, dovendosi altresì escludere - attesa la prescrizione di cui all'art. 137 c.p.c. - che, nel prevedere che le notifiche siano effettuate dall'ufficiale giudiziario, fa salva l'ipotesi che sia disposto altrimenti - la necessità di ricorrere all'ufficiale giudiziario».

Analoghi principi sono stati espressi anche da TAR Catania Sicilia 30 settembre 2008, n. 1780, per cui «l'invio a mezzo fax, oltre ad essere espressamente contemplato dalla normativa processuale del rito civile ed amministrativo (cfr. l'art. 12, l. n. 205 del 2000 e l'art. 151 c.p.c.) ed essere anche espressamente contemplato nella disciplina della documentazione amministrativa, quale mezzo di comunicazione degli atti amministrativi (art. 38, d.lg. 28 dicembre 2000 n. 445) il cui utilizzo soddisfa in via

non sono mancati casi relativi ad ulteriori e diverse modalità¹⁸.

Tirando le fila del discorso finora svolto, può essere utile un più approfondito richiamo di quanto statuito da Cass.civ. 13 giugno 2000, n. 8041, che riassume nel modo seguente (che può essere considerato nella sostanza ancora molto pertinente) il complessivo sistema in quel momento vigente per la notifica degli atti processuali: «nell'attuale ordinamento processuale vige la regola dettata dall'art. 137 cod. proc. civ. che le notificazioni in materia civile sono eseguite (per quel che interessa) su istanza di parte, dall'ufficiale giudiziario (o dall'aiutante ufficiale giudiziario cui l'art. 165 d.p.r. 1229 del 1959 assegna in tale settore eguale competenza), il quale, secondo il disposto dell'art. 106 del menzionato d.p.r. 1229, compie gli atti del proprio ministero (nell'ambito del mandamento ove ha sede l'ufficio al quale è addetto) con

generale il requisito della forma scritta (art. 45, d.lg. 7 marzo 2005 n. 82 "Codice dell'Amministrazione digitale"), è ritenuto pacificamente idoneo, dalla giurisprudenza, a far presumere che l'atto sia giunto al destinatario, senza che colui che ha inviato il messaggio debba fornire ulteriore prova, posto che il fax costituisce uno strumento di comunicazione basato su linee di trasmissione di dati ed apparecchiature che consentono di documentare sia la partenza del documento che il suo arrivo, attraverso il c.d. "rapporto di trasmissione" che, per lo stato attuale della tecnologia e della pratica delle comunicazioni tra persone distanti è sicuramente idoneo a garantire l'effettività della comunicazione medesima».

¹⁸ Ad es., talvolta la notificazione, in applicazione della norma in esame, è stata anche eseguita attraverso:

- a) telex (Trib. Bari 14 giugno 1978, in *Dir. Marit.*, 1979, 70);
- b) affissione ai cancelli di uno stabilimento (Pret. Treviglio 28 gennaio 1983, in *Orient. giur. lav.*, 1983, 534, in una fattispecie in cui «il giudizio è instaurato nei confronti di tutti i lavoratori partecipanti all'illegittimo picchettaggio» ha ritenuto in tal modo «soddisfatta l'esigenza che anche i soggetti non identificabili siano portati a conoscenza valida "ex lege" dell'instaurato procedimento»);
- c) l'intervento di un notaio (Cass.civ. 3 febbraio 1981, n. 739, in un caso di sciopero degli ufficiali giudiziari del distretto);
- d) posta elettronica (Trib. Torino 16 dicembre 2004, *Redazione Giuffrè* 2005, seppure «in via ulteriore rispetto alla notificazione in forma ordinaria»), ma nuovamente dobbiamo rinviare il lettore a lavori che si occupino specificamente del tema;
- e) notifica postale con forme semplificate (sempre la già citata Cass.civ. 14570/2007, evidenziando che, «anche a voler ritenere che il giudice nell'autorizzare la notificazione attraverso forme diverse, a norma dell'art. 151 c.p.c. possa, sia pure adottando la notifica a mezzo posta, escludere la necessità di un formale avviso di ricevimento, deve - tuttavia - disporre un mezzo equipollente che non riduca la soglia di certezza della conoscenza legale dell'atto da parte del destinatario»).

attribuzione esclusiva. Con riguardo allo svolgimento dell'attività di notifica, egli partecipa ad una duplice serie di rapporti, una prima con il soggetto che richiede la notificazione, avente carattere esclusivamente personale; ed una seconda con il destinatario e, per esso con il consegnatario della copia dell'atto, in relazione alla quale, invece, la legge gli consente di perfezionare la notificazione o consegnando direttamente l'atto nelle mani proprie del destinatario (art. 138) o delle persone indicate nell'art. 139, ovvero con l'ausilio del servizio postale (art. 149)», sistema che incontra «poche eccezioni ... , sostanzialmente consistenti nella notificazione per pubblici proclami (art. 150), nelle forme di notificazione ordinate dal giudice di cui all'art. 151 cod. proc. civ.», oltre che nella disciplina introdotta dalla L. 53/1994, che di qui a poco andremo specificamente ad esaminare.

§§§

CAPITOLO IV

LA LEGISLAZIONE SPECIALE E LE MODIFICHE INTRODOTTE AL CODICE DI PROCEDURA CIVILE

Come si è rilevato nei precedenti capitoli, già nelle disposizioni del nostro codice di procedura civile, nella loro formulazione originaria, si possono rinvenire i presupposti normativi che, in materia di notificazione degli atti giudiziari, hanno condotto ad un processo di progressivo affievolimento – sotto il profilo soggettivo – del regime monopolistico originariamente previsto “in favore” dell’ufficiale giudiziario e, al contempo, di progressivo utilizzo – in senso oggettivo – di forme procedimentali diverse da quella “personale”, disciplinata dagli artt. da 137 a 146 c.p.c..

Ovviamente, altri passi in questa direzione sono stati compiuti attraverso la legislazione speciale che si è succeduta nel tempo, soprattutto di recente, e che ha apportato innovazioni significative, talvolta anche intervenendo sulle stesse norme codicistiche. In aggiunta alle disposizioni già richiamate nei precedenti capitoli (D.P.R. 15 dicembre 1959, n. 1229, e L. 20 novembre 1982, n. 890) e senza considerare ancora l’oggetto specifico di questo lavoro, meritano di essere ricordati, ad es.:

- a) l’art. 24 del D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (convertito con modificazioni con L. 7 dicembre 1989, n. 389), secondo cui le ingiunzioni emesse per la riscossione di contributi, premi e sanzioni amministrative, dovute agli enti pubblici che gestiscono le forme obbligatorie di previdenza e assistenza sociale, possono essere «notificate da un funzionario dell’ente creditore, con le forme previste per la notificazione degli atti nel processo civile»;
- b) l’art. 16 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, contenente disposizioni sul processo tributario, per il quale le notificazioni (rispettando le peculiarità circa il luogo di destinazione, secondo quanto previsto dal successivo art. 17) possono farsi «anche direttamente a mezzo del servizio postale, mediante spedizione

dell'atto in plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento ... ovvero all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale mediante consegna dell'atto all'impiegato addetto che ne rilascia ricevuta della copia» (3° comma) e che «l'ufficio del Ministero delle finanze e l'ente locale provvedono alle notificazioni anche a mezzo del messo comunale o di messo autorizzato dall'amministrazione finanziaria» (4° comma)¹⁹;

¹⁹ La norma in questione contiene anche altre interessanti disposizioni, come quella del 1° comma, secondo cui «le comunicazioni sono fatte mediante avviso della segreteria della commissione tributaria consegnato alle parti, che ne rilasciano immediatamente ricevuta, o spedito a mezzo del servizio postale in plico senza busta raccomandato con avviso di ricevimento, sul quale non sono apposti segni o indicazioni dai quali possa desumersi il contenuto dell'avviso», con la specificazione che quelle destinate «all'ufficio del Ministero delle finanze ed all'ente locale possono essere fatte mediante trasmissione di elenco in duplice esemplare, uno dei quali, immediatamente datato e sottoscritto per ricevuta, è restituito alla segreteria della commissione tributaria», che «può anche richiedere la notificazione dell'avviso da parte dell'ufficio giudiziario o del messo comunale nelle forme di cui al comma seguente».

Inoltre, e soprattutto, il 5° comma detta una disposizione che per l'epoca (ben prima dei fondamentali sviluppi giurisprudenziali seguiti a C.Cost. 477/2002) appariva particolarmente innovativa, prevedendo che «qualunque comunicazione o notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data della spedizione» e che «i termini che hanno inizio dalla notificazione o dalla comunicazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto», tanto da aver suscitato dubbi di possibile illegittimità costituzionale in relazione all'art. 3 Cost. (trattandosi di norma «del tutto estranea al sistema processuale civile e propria soltanto dei rimedi amministrativi»), superati da C.Cost. 21 luglio 2000, n. 329, che aveva ritenuto il predetto «assunto ... palesemente erroneo».

L'interessante sistema complessivamente delineato dalle norme richiamate risulta efficacemente descritto nei termini seguenti da Cass.civ. 21 aprile 2011, n. 9173 (chiamata ad occuparsi del problema della tempestività del deposito del ricorso introduttivo, in relazione al *dies a quo* di decorrenza del termine previsto dall'art. 22 del medesimo D.Lgs. 546/1992):

«Nel processo tributario le notificazioni sono fatte secondo le norme dell'art. 137 c.p.c. e ss. (art. 16, comma 2); tuttavia esse possono essere fatte anche direttamente a mezzo del servizio postale mediante spedizione dell'atto in plico (senza busta) raccomandato con avviso di ricevimento (art. 16, comma 3). La disciplina della fase introduttiva prevede che il ricorso è proposto mediante notifica a norma dei commi 2 e 3 del precedente art. 16 (art. 20, comma 1). Qualunque notificazione a mezzo del servizio postale si considera fatta nella data di spedizione (art. 16, comma 5) e, quando la spedizione del ricorso è fatta a mezzo posta, il ricorso s'intende proposto al momento della spedizione (art. 20, comma 2). Il ricorrente, entro trenta giorni dalla proposizione del ricorso, a pena d'inammissibilità deposita, nella segreteria della commissione tributaria adita, copia del ricorso spedito per posta, con fotocopia della ricevuta di

- c) l'art. 17 dell'ormai abrogato D.Lgs. 17 gennaio 2003, n. 5 (processo societario), a mente del quale «tutte le notificazioni e comunicazioni alle parti costituite possono essere fatte, oltre che a norma degli articoli 136 e seguenti del codice di procedura civile: a) con trasmissione dell'atto a mezzo fax; b) con trasmissione dell'atto per posta elettronica ... »;
- d) l'art. 137³ c.p.c. (introdotto dall'art. 45¹⁸, lett. "a", L. 18 giugno 2009, n. 69), che consente all'ufficiale giudiziario di inviare «l'atto notificato anche attraverso strumenti telematici all'indirizzo di posta elettronica dichiarato dal destinatario della notifica o dal suo procuratore, ovvero» di consegnare «ai medesimi ... copia dell'atto notificato, su supporto informatico non riscrivibile»;
- e) l'art. 149/*bis* c.p.c. (introdotto dal D.L. 29 dicembre 2009, n. 193, convertito nella L. 22 febbraio 2010, n. 24), il cui 1° comma dispone che, «se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».

Peraltro, è evidente che si tratta di modifiche normative episodiche, che si collocano al di fuori di un disegno organico di riforma della materia e sono state calate all'interno di alcuni tra i recenti ed ampi interventi novellatori del nostro ordinamento processuale, caratterizzate dalla volontà di individuare e disciplinare nuove forme oggettive di svolgimento del procedimento notificatorio, spesso senza intervenire sul profilo soggettivo, dato che negli ultimi tre casi il relativo potere viene mantenuto in testa all'ufficiale giudiziario (ovvero all'aiutante, secondo quanto già chiarito in precedenza).

spedizione per raccomandata a mezzo del servizio postale (art. 22, comma 1); i termini che hanno inizio dalla notificazione decorrono dalla data in cui l'atto è ricevuto (art. 16, comma 5). ... Non v'è alcuna ragione logica e giuridica (artt. 3 e 24 Cost.) per distinguere il regime della notifica diretta a mezzo di raccomandata postale dall'ordinaria notificazione tramite l'ufficiale giudiziario ... , atteso che in quest'ultimo caso è pacifico che il termine per la costituzione del ricorso decorre dalla ricezione del ricorso da parte del destinatario (anche in caso di notifica a mezzo del servizio postale), dovendo essere depositato "l'originale del ricorso notificato a norma dell'art. 137 c.p.c. e ss."».